

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (cd. SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) - come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (cd. Taxonomy) - contenente norme armonizzate sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali in ambito finanziario.

L'SFDR stabilisce nuovi doveri informativi in materia di sostenibilità per gli operatori.

Il tema della compatibilità dei flussi finanziari con un percorso sostenibile, in risposta ai cambiamenti climatici e sociali, ha alimentato lo sviluppo della regolamentazione citata in tema ESG (*"Environmental, Social e Governance"*).

Per «investimento sostenibile» si intende l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

La SIM ai fini SFDR è qualificata come "partecipante ai mercati finanziari" nell'esercizio del servizio di gestione di portafogli e come "consulente finanziario" nell'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Nel contesto normativo attuale in cui sono ancora in fase di finalizzazione gli standard tecnici attuativi del Regolamento stesso, gli indicatori e le metriche puntuali per la definizione e misurazione oggettiva dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva), il Consiglio di Amministrazione ha promosso e avviato un processo di gap analysis, metodologico e operativo, volto a condurre una riflessione sulle strategie di business del servizio di gestione con l'obiettivo di inserire nella propria offerta una o più linee di gestione specifiche mirate ad integrare l'analisi dei parametri ESG (Environmental, Social e Governance).

La SIM intende quindi, in misura proporzionale e adeguata rispetto alle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e di business, adeguarsi ai nuovi obblighi e criteri menzionati e adottare metodologie appropriate limitatamente a specifici prodotti in coerenza con l'evoluzione delle disposizioni normative in materia.

Per informazioni o richieste di chiarimento si prega di rivolgersi a: info@giottocellinosim.it.

Padova, 10 marzo 2021